



# COMUNE DI MONTEGALDA

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE **N. 43**  
Sessione Ordinaria- Convocazione Prima – Seduta Pubblica

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco, si è oggi riunito nella Sede Municipale il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del dott. ANDREA NARDIN e la partecipazione e l'assistenza del Segretario Comunale dott. SPARACIO GIUSEPPE;

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenti/Assenti</i>
<i>NARDIN ANDREA</i>	<i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>
<i>MIOTTO FRANCESCA</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>BOVO MICHELE</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>CAMPAGNARO ALESSANDRO</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>TONELLO ROBERTO</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Assente</i>
<i>TURETTA FRANCO</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>FRIGO LUCA</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>RIZZI STEFANO</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>RIZZO NICOLETTA</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>BARCARO GIOVANNA</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>COPPO FILIPPO</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>CAVALIERE MAURIZIO</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>MAGGIOLO GIANCARLA</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

## OGGETTO

**IMPOSTA MUNICIPALE UNICA APPROVAZIONE ALIQUOTE 2018**



## Comune di Montegalda

---

Il Sindaco ricorda che le aliquote 2018 sono confermate rispetto a quelle del 2017 ed il gettito è previsto in circa € 525.00,00, quindi pone in votazione l'argomento non essendoci interventi.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PRESO ATTO** che la legge 147/2013 ha modificato l'art. 13 del D.L. 201/2011 che aveva anticipato, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011 ed in particolare le principali modifiche riguardano:

- l'esenzione dall'assoggettamento all'imposta municipale propria degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 le quali continuano ad essere assoggettate all'IMU con la detrazione di 200 euro;
- l'esenzione dall'assoggettamento all'imposta municipale propria dei fabbricati rurali strumentali;
- la modifica della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore delle rendite passa da 110 a 75;

**VISTO** che sulla G.U. n. 302 del 30/12/2015 (supplemento ordinario n. 70) è stata pubblicata la legge 28/12/2015, n. 208, la legge di stabilità 2016 che al comma 26 prevede per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015; la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI);

**CONSIDERATO** che le aliquote base previste dall'art. 13 del d.l. 201/2011 sono fissate nella misura:

- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,20% l'aliquota base;
- dello 0,2% per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento;
- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% l'aliquota base;

**CONSIDERATO** che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in € 200,00;

**VISTO** l'articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 che ha attribuito l'intero gettito IMU ad aliquota di base per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D allo Stato mentre il restante gettito viene attribuito al Comune;

**RILEVATO CHE** con deliberazione consiliare n. 28 del 20/12/2017 erano state determinate per l'anno 2017 le seguenti aliquote IMU:

- Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,45%;
- Detrazioni per l'abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l'immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7;
- Altri Immobili: 0,83%;
- Terreni agricoli non condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli: 0,83%;
- Aree fabbricabili: 0,96%;
- Fabbricati rurali e strumentali: 0,20%;

**CONSIDERATO** che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno 2018 può essere soddisfatto, confermando le aliquote dell'anno 2017;

**DATO ATTO** che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono



## Comune di Montegalda

essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.

**ATTESO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU dell'Imposta unica comunale (IUC);

**CONSIDERATO** che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Montegalda) dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
  - a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RITENUTO** quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

### VISTI :

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Consiglieri presenti n° 12;

Voti favorevoli n° 12, voti contrari n° 0, astenuti n° 0, legalmente espressi.

### DELIBERA

1) **LA DETERMINAZIONE**, per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno 2018, delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica:

- Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,45%;



## Comune di Montegalda

- Detrazioni per l'abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l'immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7;
- Altri Immobili: 0,83%;
- Terreni agricoli non condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli: 0,83%
- Aree fabbricabili: 0,96%;
- Fabbricati rurali e strumentali: 0,20%;

2) **DI APPROVARE** altresì, nell'esercizio della facoltà attribuita ai Comuni, l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza di ricovero permanente in strutture sanitarie assistenziali a condizione che la stessa non risulti locata;

3) **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2018;

4) **DI DARE ATTO CHE:**

- il sistema di calcolo per la determinazione dell'imposta per le varie fattispecie di immobili è il medesimo di quello del 2014 fatto salvo per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che a seguito della modifica contenuta nell'art. 1 comma 13 della Legge n. 208/2015 ne è stata prevista l'esenzione dell'IMU;

- i Decreti Legge n. 102/2013 e 133/2013 hanno disposto L'ESENZIONE I.M.U. per le seguenti tipologie di immobili:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale (escluse le categorie A1 – A8 - A9) e relative pertinenze ove le persone fisiche soggetti passivi di imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

b) unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) unità immobiliari adibite ad abitazione principale assegnata al coniuge che, a seguito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale e relative pertinenze

d) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (con obbligo di presentazione di denuncia imu entro il 30/06/2017).

5) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della seguente deliberazione di determinazione dell'aliquota IMU.

6) **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo al servizio affari generali la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti organi indirizzo politico" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Oggetto	<b>DETERMINAZIONE APPLICAZIONE IMU ANNO 2018</b>	<b>ALIQUOTE</b>
Contenuto sintetico	Determinazione aliquote IMU 2018	
Eventuale spesa prevista		
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento		



## Comune di Montegalda

---

--=oOo=--

Con successiva votazione, voti favorevoli n° 12, voti contrari n° 0, astenuti n° 0 la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.



## Comune di Montegalda

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL Sindaco**  
dott. ANDREA NARDIN

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. SPARACIO GIUSEPPE;

=====

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 02-02-2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Addì, 02-02-2018

IL RESPONSABILE  
dott. SPARACIO GIUSEPPE

=====

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 comma 4° D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma – art. 134 – D.Lgs. 267/2000;

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. SPARACIO GIUSEPPE

=====

### PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Parere sulla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ALESSI REMIGIO

Parere sulla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ALESSI REMIGIO